


# Articolo 7

Numero 14, settembre 2016

Copia gratuita — Periodico d'impegno civile dell'Associazione L'Altro diritto Pisa — Anno 8 numero 1, Settembre 2016 — Realizzato con il patrocinio dell'Università di Pisa



## In questo numero:

- |  |    |
|--|----|
| Un laboratorio di poesia in carcere  | 2  |
| No alla recidiva obbligatoria aggravata                                    | 3  |
| Carenza di braccialetti elettronici  | 5  |
| Umani, troppo umani: l'empatia dei detenuti verso le vittime del terremoto | 7  |
| Come sabbia sotto al tappeto   | 8  |
| La comunicazione non verbale delle emozioni                                |    |
| Recensione di "Il posto dove parlano gli occhi" di Carlo Serra             | 10 |
| Gli ospedali psichiatrici giudiziari appartengono veramente al passato?    | 13 |

Dagli articoli...



Settembre 2016



## Un laboratorio di poesia in carcere L'influenza benefica sulla recidiva

*Poena constituitur in emendatione hominum* – queste sono le parole del giureconsulto Paolo in epoca romana che affermano che le pene sono stabilite nel miglioramento dell'uomo, in funzione rieducativa. Tale massima esprime ciò a cui i nostri costituenti sono arrivati, non senza sforzi, ovvero l'idea di una giustizia penale correttiva più che coercitiva, sancendo in maniera chiara e puntuale questa idea nel precetto di cui all'art 27 co. 3, in cui si dice *"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato."*

Tuttavia la prassi si distacca dalla teoria, in quanto dalle statistiche del Dap sul rapporto tra carcere e recidiva si

intuisce che il sistema carcerario così come è concepito attualmente non sta assolvendo al suo compito. Nel 2007 è stato calcolato che la recidiva di chi resta tutto il tempo chiuso in cella è tre volte superiore a quella di chi sconta la condanna con misure alternative (il 68,5% contro il 19%) o che lavora e ancor meno per coloro che hanno la fortuna di svolgere attività di tipo artistico all'interno del carcere, per i quali il rischio di recidiva si abbassa al 6%. Questi dati fanno riflettere, soprattutto se si guarda all'effetto quasi neutralizzatore del rischio di recidiva che hanno le atti-

vità espressive in ambiente carcerario; la potenza catartica dell'arte che in ambienti così sensibili può diventare una risposta all'annosa questione sulla possibilità o meno di rieducare.

Per dare conto di ciò che sto scrivendo ho incontrato un amico napoletano, Bernardo De Luca, uno dei poeti del laboratorio di poesia svolto nella Casa Circondariale di Secondigliano, voluto ed organizzato da Gabriele Frasca, presidente della Fondazione Premio Napoli, che ha coinvolto un team di dottori di ricerca e poeti

sione. Bernardo mi suggerisce qualche verso che più gli è rimasto impresso, come quello di Sebastiano Pelle che scrive *"pure la luce e i suoi raggi faticano ad entrare in questa cella buia"*, una tra le poesie selezionate che verranno poi pubblicate in autunno nell'antologia *Poeti di Secondigliano* della casa editrice *A Est dell'Equatore*. Da febbraio a maggio i sette volontari hanno incontrato i detenuti ogni giovedì, sperimentando un metodo che riuscisse a far esprimere i loro malumori e i loro desideri. I primi approcci non

sono stati semplici, da parte di molti vi era diffidenza, ma altri, quelli più estroversi o che avevano già sperimentato il teatro, mostravano il desiderio di imparar-



dell'Università Federico II di Napoli. Bernardo mi racconta che per lui è stata la prima esperienza di insegnante in un carcere e che insieme agli altri ragazzi non sono mancati gli interrogativi sul metodo di approccio ai detenuti. Potrebbe sembrare assurdo che un camorrista impari ad esprimersi in endecasillabi ed invece le poesie che sono venute fuori confermano che i detenuti avevano molte cose da esprimere, soprattutto quando il tempo che si trascorre in carcere è un tempo fatto di spazi vuoti e l'unica libertà che lascia è proprio quella alla rifles-

re qualcosa di nuovo, ma soprattutto ad esprimersi in italiano, anziché in dialetto, vedendolo come un mezzo di crescita personale e un obiettivo che finora era stato difficile raggiungere. I detenuti venivano invitati a sorreggere una parola o gli venivano mostrate delle immagini dalle quali potevano essere indirizzati più facilmente ad esprimersi. Con un percorso di educazione alla scrittura delle proprie emozioni i detenuti si sentono in un certo modo liberi nel carcere. La cultura offre loro la possibilità di muoversi nei propri sentimenti; nello scrivere del loro dis-

senso verso la società o le istituzioni non bisogna vedere una ribellione, ma una richiesta di libertà. Dalle parole di alcune poesie che sono state lette durante la trasmissione radiofonica Zazà su Radio3 si intuisce che nonostante tutto alcuni di loro nutrono ancora speranza nell'avvenire. Angelo scrive: *"Chi è triste è perché non guarda un fiore, un albero, il cielo, non guarda l'immensità del mare, non si lascia riscaldare dal sole al mattino, non guarda le stelle e la luna di notte."* Le parole profonde di Sebastiano sono rivolte al padre: *"Sei stato ma non ti ho mai visto. Quando avevo bisogno di te eri fuori, quando sei tornato, io ero fuori, quando sono tornato io non c'eri tu."* Gabriele Frasca è fermamente convinto che in Campania, una regione con 18 istituti di reclusione, sia necessaria una legge che regolamenti lo sviluppo delle attività culturali durante il periodo di reclusione, legge di cui si sono già dotate Lombardia ed Emilia Romagna. Le istituzioni devono porsi maggiormente il problema di rieducare e riabilitare chi si trova a scontare una pena, soprattutto curando il foro interno. L'esperienza di chi è privo della libertà personale è un'esperienza spaventosa a cui molto spesso non si pensa realmente. Quello che molto spesso si dimentica è che anche i detenuti sono una parte della società con la quale bisogna dialogare, perché se si vuole estirpare la malavita è necessario guardare dentro al carcere ed averne contezza affinché le persone, una volta uscite, diventino non solo liberate ma libere.

Roberta Russo ■

## No alla recidiva obbligatoria aggravata "Contraria alla rieducazione del condannato"

A un anno dalla pronuncia di incostituzionalità per manifesta irragionevolezza dell'art. 99, comma 5 c.p., come sostituito dall'art. 4 della l. 5 dicembre 2005, n. 251, recante *"Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione"*, si può forse esultare di fronte ad una piccola vittoria nella grande battaglia contro il c.d. *diritto penale d'autore*.

La sentenza della Corte Costituzionale in commento segue all'ordinanza del 10 settembre 2014 della Corte di Cassazione, con cui la quinta sezione penale ha sollevato una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione, in riferimento all'art. 99, quinto comma c.p., come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

La novella del 2005 aveva sostituito l'art. 99 c.p., introducendo al quinto comma un'ipotesi di recidiva obbligatoria che ricorreva nei casi in cui si fosse verificato uno dei delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.

Il fondamento giuridico di detta fattispecie veniva individuato dalla giurisprudenza in una più marcata colpevolezza e, conseguentemente, nella maggiore pericolosità del reo. Di fatto, con il nuovo art. 99 comma 5 c.p., il legislatore sostituiva la valutazione in concreto del giudice con un parametro

legale basato sul mero fatto che il reato ricadesse nell'elenco di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., il quale contiene delitti (considerati) di particolare gravità e allarme sociale.

Tuttavia il giudizio sulla recidiva da parte del giudice non può intendersi come astratto ma, giacché siamo dinnanzi ad una circostanza aggravante, la valutazione della gravità del fatto di reato deve avere *a fortiori* riguardo alla maggiore attitudine a delinquere del reo, intesa come propensione dello stesso a commettere nuovi reati, valutando altre-



sì la relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questi commesso, da individuarsi attraverso i criteri di commisurazione della pena *ex art.* 133 c.p.

La Consulta rileva come tali principi siano assolutamente disattesi nell'ipotesi in cui si ricada nel campo di recidiva obbligatoria: saremmo anzi di fronte, in buona sostanza, ad una presunzione



(continua da pagina 3)

*iuris et de iure*, tale che, prescindendo dalla valutazione circa l'attitudine alla ricaduta nel reato e basandosi essenzialmente sul titolo del nuovo delitto, esaurirebbe ogni funzione rieducativa e finirebbe col frustrare la stessa *ratio* sottesa alla punibilità del reo.

Maria Giovanna Brancati 



## In particolare: l'illegittimità costituzionale

Due le censure sollevate dal giudice rimettente e accolte dalla Consulta: l'una con riguardo alla violazione dell'art. 3 Cost., «in quanto [si] preclude l'accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo»; l'altra, invece, si riferisce alla violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., giacché «la preclusione dell'accertamento giurisdizionale della sussistenza, nel caso concreto, delle condizioni "sostanziali" legittimanti l'applicazione della recidiva rende la pena palesemente sproporzionata – e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato – vanificandone, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa».

La Corte Costituzionale, nell'accogliere tali censure, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99 comma 5 c.p., limitatamente alle parole «è obbligatorio». Secondo i giudici della Corte, infatti, «la previsione di un obbligo di aumento di pena legato solamente al dato formale del titolo di reato, senza alcun accertamento della concreta si-

gnificatività del nuovo episodio delittuoso – in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. – sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, [non viola solo l'art. 3 Cost.] ma anche l'art. 27, terzo comma, Cost., che implica un costante "principio di proporzione" tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra».

Sostanzialmente, a seguito della pronuncia della Corte, è venuto meno l'automatismo nella dichiarazione della recidiva, cosicché il giudice dovrà valutare, di volta in volta ed in concreto, la sussistenza delle circostanze che legittimano l'applicazione della fattispecie, rifacendosi ai criteri guida elaborati dalla Corte di Cassazione. Solo in tal modo si potrà valutare, in termini coerenti con l'intero ordinamento, se la ricaduta nel reato sia effettivamente espressione di un'accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità sociale o debba piuttosto riferirsi ad una combinazione di differenti concause.

Maria Giovanna Brancati

## Carenza di braccialetti elettronici Gli effetti sulla valutazione del giudice cautelare

L'art. 275 bis è stato introdotto nel codice di procedura penale con D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in l. 19 gennaio 2001, n. 4 recante «disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia». L'originaria formulazione, nel prevedere che «il giudice, se lo ritiene necessario [...] prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria», aveva determinato una sostanziale disapplicazione dell'istituto, complice anche la scarsità dei mezzi di controllo a disposizione. Nel 2013 il legislatore era intervenuto proprio sul dato testuale, sostituendo alla locuzione «se lo ritiene necessario» la ben più incisiva «salvo che le ritenga non necessarie», riconoscendo dunque la necessità di adottare la misura degli arresti domiciliari in via ordinaria, salvi i casi in cui il giudice ritenesse gli speciali mezzi di controllo «non necessari» a causa del grado e della natura delle esigenze cautelari del caso specifico. Nonostante la modifica, volta a consentire un maggior ricorso agli arresti domiciliari, nell'ottica di gradualità che deve caratterizzare la scelta della misura cautelare e ferma restando la configurabilità della custodia cautelare in carcere come *extrema ratio*, la causa principale dell'insuccesso dell'art. 275 bis è rimasta: mancano concretamente i mezzi elettronici che permettono i controlli. A questo punto, si è posto il problema delle conseguenze

di questo dato di fatto sulla valutazione di adeguatezza della misura cautelare da applicare, in ogni caso, sul presupposto condiviso di ritenere l'art. 275 bis come una particolare modalità di esecuzione degli arresti domiciliari, e non quindi una nuova misura cautelare (come dimostrerebbero la rubrica dell'art. 275bis e la sua collocazione all'interno

natura meramente «accessoria» del dispositivo di controllo e escludeva che un dato solo fattuale potesse incidere sulla valutazione del giudice cautelare: una volta ritenuta adeguata la misura degli arresti domiciliari, era impedita l'applicazione della custodia in carcere, e la misura degli arresti doveva trovare attuazione, anche se nella sua moda-



del c.p.p., nonché la relazione al disegno di legge relativo alla conversione del D.L.341/2000).

In particolare due erano gli orientamenti contrapposti: il primo considerava l'elemento della disponibilità di mezzi elettronici come un presupposto per l'applicabilità degli arresti domiciliari «controllati», in assenza del quale il giudice avrebbe dovuto necessariamente applicare la misura più afflittiva della custodia in carcere, data l'intensità delle esigenze cautelari presenti e l'impossibilità di soddisfarle con la misura degli arresti domiciliari «semplici». Un secondo orientamento, invece, tendeva a valorizzare la

lità «semplice».

Il dibattito è stato portato all'attenzione delle Sezioni Unite della Cassazione, che si è pronunciata con la sentenza n. 20769/2016 depositata lo scorso 19 maggio.

La Corte ha innanzitutto chiarito la scansione dei momenti che devono susseguirsi nella valutazione di merito in ordine alla scelta della misura cautelare da applicare: dalla lettura dell'art. 275 bis emerge, infatti, come l'accertamento circa la disponibilità dei mezzi elettronici di controllo debba precedere la scelta della misura e, conseguentemente, orientarla.

La Corte poi, nell'esaminare le opposte soluzioni date al



problema che le veniva posto, vi individua un errore comune nel metodo: in tema di libertà personale, infatti, non sono ammessi automatismi applicativi di fonte interpretativa. La legge in effetti stabilisce solo in un caso la necessità applica-

deve anch'essa essere smentita in quanto incompatibile con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, introducendo un *favor* sganciato da una valutazione in concreto del giudice.

In linea con la giurisprudenza costituzionale, la Supre-

“semplici”, motivando sulla “individuazione della specifica misura applicabile, alla luce della circostanza di fatto della indisponibilità del dispositivo”.

“Il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. ‘braccialetto elettronico’ o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l’indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell’applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto”.

È evidente la direzione presa dalla Corte: sulla spinta delle più recenti sentenze della Corte di Strasburgo, prima tra tutte la sentenza Torreggiani, l’obiettivo che si tenta di raggiungere è quello di riconsegnare alla custodia cautelare in carcere una funzione concretamente residuale, e in questa prospettiva si individua nella legge un primo freno alla discrezionalità dei giudici. L’autonoma e motivata valutazione imposta al giudice della cautela, però, sembra ancora insufficiente a garantire la libertà personale di quanti, a causa di un dato meramente fattuale quale la carenza di mezzi elettronici di controllo, si vedono precludere la possibilità di beneficiare di una misura meno afflittiva e più confacente alle peculiarità del caso concreto.

### Come funziona il braccialetto elettronico



zione della custodia cautelare, «qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti». La Corte smentisce quindi entrambe le tesi sopra ricordate: la prima in quanto contrastante con le più recenti riforme legislative e con la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, portatrici di un'esigenza di rimozione delle disposizioni costituenti presunzioni di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e di valorizzazione del principio del minimo sacrificio necessario. La seconda opzione ermeneutica

ma Corte evidenzia la necessità di un sistema a “pluralità graduata” e di fare ricorso a “criteri individualizzanti” nella scelta delle misure cautelari; necessità, questa, imposta direttamente dalla natura inviolabile della libertà personale.

Unica soluzione possibile quindi, nei casi in cui sia accertata l'indisponibilità dei mezzi di controllo elettronici, è affidare al giudice la scelta in concreto; egli dovrà, dato atto dell'impossibilità di attuare la misura che appariva più idonea, effettuare un nuovo bilanciamento tra le esigenze cautelari presenti e le esigenze di tutela della libertà personale e decidere se applicare la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari



Maria Sbolci

## Umani, troppo umani

### L'empatia dei detenuti verso le vittime del terremoto

Di fronte a eventi quali terremoti o altre calamità naturali si rimane spesso attoniti, ammutoliti, disarmati e allo stesso tempo colmi di rabbia: rabbia nei confronti delle istituzioni, che non ci hanno tutelato abbastanza; rabbia nei confronti della natura, la quale si mostra matrigna oltre ogni possibile aspettativa; rabbia nei confronti di ciò che ci ha fatto trovare nel posto sbagliato al momento meno opportuno. Poi, un attimo dopo, nel giro di pochissimi istanti, il WEB impazzisce: siti d'informazione divulgano gli ultimi aggiornamenti su quanto accaduto, prospettati di vario genere sull'intensità del sisma ingorgano la navigazione di ogni sopravvissuto smannettone. Smartphone alla mano, chiunque è pronto ad urlare al mondo dei *social network* la propria paura. *Ci sono stati attimi di panico, attimi in cui tutto pareva perduto, urla, pianti, disperazione, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Alla fine ce l'ho fatta.*

Ma esiste un mondo parallelo, una *metacomunità*, alle cui urla è spesso troppo sorda la realtà mediatica. Il terremoto in carcere. Eh già, perché la terra non smette di tremare al di là di quelle mura; la natura non teme ammonizioni per una "pena accessoria" illegittimamente inflitta a chi vive in un luogo in cui è già di per sé difficoltoso condurre un'esistenza dignitosa.

*"Ecco il tavolino trema. Il termosifone sembra una sonagliera. Ma c'è qualcosa di ancora più orribile: la porta della cella, chiusa, sbatte come se qualcuno vi si aggrappasse scuotendola. Il letto, alle mie spalle sbatte al muro. Capisco subito: è il ter-*

*remoto. Al piano gridano: aprite! aprite! Una guardia dice che non ha disposizioni dal brigadiere. Capito? Ora sono certo di aver vissuto il massimo dell'angoscia: in carcere innocente, durante un terremoto"* (Lettere a Francesca - Pacini Editore).

Così, con strabiliante attualità, Enzo Tortora descrive in una lettera indirizzata alla sua compagna Francesca Scopelliti il terremoto in carcere. Il terrore prima e l'indignazione dopo, che emergono con estenuante vigore dalle parole di Tortora, sono le stesse che hanno provato i detenuti delle carceri dell'Italia centrale lo scorso 23 agosto; quella stessa rabbia che muove ogni individuo dinnanzi a disastri ambientali di questa mole risulta qui centuplicata. Una rabbia che si ripiega in sé stessa e da cui fuoriesce amarezza, dolore, frustrazione, disperazione e, ancora una volta, ancora più forte, un senso di abbandono sordo e inconfondibilmente segnato sul volto di chi è detenuto ma rimane essere umano.

La stragrande maggioranza delle carceri italiane, infatti, non solo non è provvista di regolari piani di evacuazione in caso di terremoto o catastrofi analoghe, ma la mancanza di grandi spazi all'aperto (*rectius*: di grandi spazi *tout court*) e di un dispositivo che possa aprire tutte le celle contemporaneamente rende praticamente impossibile qualsiasi operazione di messa in sicu-

rezza dei detenuti e del personale di polizia penitenziaria. A riprova del fatto che il sistema carcerario è volto a espungere dalla restante comunità coloro i quali, per un motivo o per un altro, talvolta legittimamente, talaltra in via meramente cautelare o addirittura in modo quantomeno opinabile, si trovano a essere ristretti nella libertà personale.

Alla luce di quanto detto, dunque, assume un indiscutibile valore simbolico, prima ancora che assiologico, il gesto compiuto da alcuni detenuti di diverse carceri del centro Italia che, com-



mossi dalle atroci sofferenze che hanno colpito gli abitanti delle zone terremotate, hanno versato piccole somme sul conto corrente dedicato dalla Croce Rossa al sisma. Come dire: noi siamo parte della comunità e assieme a questa ci stringiamo nel dolore di chi ha visto sgretolarsi sotto i propri occhi la casa di una vita o di chi ha infaustamente perduto i suoi cari; e lo facciamo donando una somma che, per quanto irrisoria possa sembrare, è spesso per la maggioranza dei detenuti l'unica, flebile fonte di sostentamento.

Maria Giovanna Brancati



## Come sabbia sotto al tappeto

“Come sabbia sotto al tappeto” è il titolo di un *reportage* fotografico realizzato all'interno del carcere di Pisa.

L'esposizione è nata dalla collaborazione delle fotografe Veronica Crocchia e Francesca Fascione con la Camera Penale di Pisa, che ha avuto l'idea di immortalare e diffondere le immagini, crude e realistiche, del carcere della nostra città, al fine di denunciare, ancora una volta, le condizioni di degrado in cui versano le carceri italiane.

La mostra è stata ospitata presso lo spazio espositivo "sopra le logge" in Corso Italia a Pisa fino allo scorso 10 Maggio ed è stata recentemente presentata al secondo *Open Day* dell'Unione delle Camere Penali Italiane, tenutosi a Rimini il 10 e 11 Giugno 2016.

Gli scatti, all'incirca una cinquantina, sono stati realizzati nel Luglio dello scorso anno e immortalano i detenuti durante la propria vita quotidiana all'interno dell'istituto, gli spazi angusti delle celle, gli ambienti comuni, la struttura dell'edificio con tutte le sue carenze.

La bellezza e l'importanza del *reportage* derivano principalmente dal realismo che connota gli scatti: l'istituto non è stato tirato a lucido per l'occasione e, allo stesso modo, i detenuti si sono pre-

sentati alle fotografe con gli abiti e l'aspetto di sempre, senza fronzoli d'occasione, ma con gli occhi di tutti i giorni, espressivi e carichi di emozioni, di vita, di storie.

Grazie a questa raccolta, lo spettatore ha modo di vedere con i propri occhi cosa è il carcere e di capire perché si parla di “degrado” e di “condizioni inumane”; al di là degli ambienti, ciò che colpisce lo spettatore sono le espressioni di smarrimento di chi viene fotografato e si sente abbandonato dalla società, al di fuori della stessa, un po' "come sabbia sotto al tappeto",

Il titolo della raccolta intende evocare proprio questa impressione, insieme all'atteggiamento spesso tenuto da chi sta al di fuori delle mura carcerarie, il far finta che la realtà oltre le sbarre non ci sia, sia lontana da ciascuno di noi ed il *reportage*, patrocinato dall'Unione delle Camere Penali, dal Comune di Pisa e dall'Ordine degli Avvocati di Pisa, ha proprio lo scopo di combattere i luoghi comuni e i pregiudizi, volendo informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche che attengono alla detenzione in carcere.

Nella relazione di accompagnamento all'iniziativa redatta dalla Camera Penale di Pisa si legge che purtroppo, anco-

ra oggi, le problematiche relative al carcere sono «*fraintese e sottovalutate, nonostante l'attenzione politica e mediatica degli ultimi anni dovuta all'emergenza del sovraffollamento. Parlare del carcere è scomodo e fastidioso: co-*



munemente non si comprende perché le condizioni di detenzione debbano essere migliorate visto che è pensiero diffuso che chi si è macchiato di un reato debba solo soffrire al fine di espiare la propria colpa. La Camera Penale di Pisa ha da sempre denunciato le condizioni di degrado in cui versano le carceri italiane, lottando contro i pregiudizi, provando a superare il solo concetto retributivo della pena, a vantaggio della sua funzione special preventiva che si concretizza nella sua finalità rieducativa, in ossequio al principio sancito dall'art. 27 della Costituzione. Una pena che riesca a ricondurre il condannato sulla retta via è senz'altro preferibile a quella che semplicemente e meramente lo puni-

«La vita in carcere non è bella come fuori che c'è la libertà che ti aspetta. Soltanto in gabbia buia si scontra tutto della tua vita, nel bene, nel male, soltanto il tuo. Sai che devi fare i ragionamenti su te stesso, pensi che la tua vita è uno sbaglio, ma se rifletti in quattro mura sai veramente chi sei e dai un senso alla tua vita e capisci chi sei e dove vuoi andare e vuoi vivere».

sca».

Il carcere di Pisa è proprio in mezzo alla città, in una strada trafficatissima e nota a tutti, eppure nella nostra attività di volontariato abbiamo sperimentato più volte negli anni che gli occhi della maggior parte dei nostri concittadini a mala pena si posano sulle pareti della casa circondariale che la nostra città ospita e sappiamo bene che parlare del carcere non è semplice e a tratti è quasi impopolare.

Molti dei nostri concittadini non hanno idea di come sia strutturato l'istituto al suo interno, che contiene un centro clinico, che al suo interno i detenuti possono studiare ed arrivare a diplomarsi o laurearsi, che sono molte le associazioni di volontariato che vi operano a vario titolo, portando avanti progetti di varia natura.

Quando ci è capitato di par-

*«Fuori il carcere il tempo vola senza accorgersi. Ma qui che siamo chiusi ho imparato il valore del tempo. E' troppo caro e la libertà non ha prezzo. La vita va vissuta e quindi basta sbagli lontano da tutto e da tutti».*

lare di legalità e di carcere all'interno degli istituti di scuola superiore, abbiamo potuto amaramente notare che i più giovani hanno, al più, un'idea "cinematografica" del carcere e molta - troppa - confusione in testa circa il delicato rapporto tra privazione della libertà personale e mantenimento di alcuni fondamentali diritti della persona (come quello ad effettuare colloqui con i propri familiari, per esempio).

Condividiamo dunque le parole dell'Avv. Serena Ca-



puto, segretaria della Camera Penale di Pisa, che ha contribuito anche con qualche scatto personale, secondo la quale *«Parlare del carcere è sempre fastidioso, comunemente le persone non comprendono perché con tutti i problemi che vessano la nostra società, ci si debba occupare proprio delle condizioni dei detenuti, che sono criminali e*

*come tali, si ritiene, è giusto che soffrano e stiano male. Questa visione sottovaluta la specifica funzione rieducativa della pena, che oltre a punire, deve tendere a ricondurre il condannato sulla retta via, scongiurando in tal modo il pericolo che commetta altri reati, affinché, una volta tornato in libertà, sia pronto a rientrare nella società».*

Spesso sentiamo dire che i detenuti stanno meglio di chi sta fuori dal carcere, che nelle celle si sta come in un albergo a cinque stelle, le immagini di *Come sabbia sotto al tappeto* dimostrano, al contrario, quanto sia faticosa la vita tra le sbarre, quanto gli spazi siano risicati ed angusti, la promiscuità estrema e la solitudine - in

mezzo a tanta gente - dolorosa da sopportare.

Niente è risparmiato all'obiettivo delle fotografe e agli occhi degli spettatori, non i tagli sulle braccia dei detenuti, non i sorrisi sdentati, non i water in mezzo alle stanze, separati dai letti solo da un basso muretto.

Le immagini della mostra sono accompagnate da alcuni pensieri scritti dagli stessi detenuti, alcuni sono veri e propri colpi allo stomaco, altri invece strappano un sorriso amaro, ne riportiamo alcuni in queste pagine, ringraziando gli anonimi autori per aver condiviso con noi, spettatori e curiosi, i pensieri che fino ad ora erano rimasti nascosti sulle mura dell'istituto, tra una scritta e l'altra, tra uno scarabocchio e un disegno.

Tra coloro che hanno collaborato alla realizzazione della mostra vogliamo ricordare anche l'associazione "Prometeo Onlus" e l'associazione "Controluce" di Pisa, che da anni promuovono iniziative a sostegno dei detenuti del carcere della nostra città, favorendo, in par-

*«Anche la clemenza è una misura rivoluzionaria».*



(continua da pagina 9)

ticolare il contatto con il mondo esterno, anche attraverso gli strumenti dello studio e del lavoro. Con questo nostro articolo e

«Dopo anni e anni di carcere, il mio cuore soffriva così tanto che ho smesso di ascoltarlo».

con le foto che siamo stati autorizzati a diffondere speriamo di incuriosire chi solitamente attraversa frettolosamente Via Don Bosco, di indurre i nostri concittadini a riflettere sulle attuali e reali condizioni dei detenuti che affollano le nostre carceri e, perché no, magari a rivolgersi a qualcuna delle associazioni che operano all'interno del carcere, per offrire un po' del proprio tempo a chi si trova ai margini della società in una delle tante attività che vengono portate avanti in favore della popolazione detenuta della nostra città.

V.V. ■



## La comunicazione non verbale delle emozioni

Recensione di  
**"Il posto dove parlano gli occhi"**  
di Carlo Serra

L'Autore, in questo testo, mette a confronto due mondi apparentemente inconciliabili: il carcere e la comunicazione.

L'esperienza di tanti anni di lavoro all'interno dell'istituzione penitenziaria ha permesso all'Autore di raccogliere una sfida: rimanere "al di qua del muro", di quella barriera che significa isolamento e incomunicabilità, oppure indossare lenti che permettano di oltrepassare barriere impenetrabili, di decodificare ciò che non viene comunicato attraverso le parole.

Il lavoro di Serra si compone di quattro capitoli, all'interno dei quali viene affrontato il tema della comunicazione umana, definendone in particolare gli ambiti, i significati e le funzioni della comunicazione non verbale all'interno dell'istituzione penitenziaria.

Ampio spazio viene dato all'importanza del lavoro di rete come strumento di comunicazione nel carcere, proponendo un modello organizzativo integrato per una territorializzazione delle risposte penali, facilitando la comunicazione fra sistema intramurario e extramurario.

Il lavoro si conclude con i risultati di una ricerca condotta nelle carceri della Basilicata, con l'obiettivo di verificare come l'e-

spressione di emozioni, atteggiamenti e sentimenti viene veicolata all'interno delle istituzioni totali.

Il carcere è un'istituzione totale che si caratterizza per la sua organizzazione fondata su una struttura gerarchica, manifestazione dei diversi gradi di potere; un luogo in cui la propria personalità viene messa del tutto alla prova, dove chi entra deve rinunciare a tutto ciò che gli appartiene (identità, autonomia, valori), come se fosse (e in verità lo è) un microcosmo, un ecosistema isolato.

Il carcere non dà spazio all'iniziativa e all'espressione, anzi parlare in carcere non risulta sempre molto conveniente.

La perdita dell'uso della parola è la conseguenza più dannosa della reclusione, che viene salvata dai colloqui col mondo esterno, che rappresentano l'unico modo per essere ancora in contatto con il mondo libero.

"Dobbiamo sforzarci di ribaltare gli attuali stereotipi e pregiudizi tentando di definire l'istituzione penitenziaria come comunicazione. E cioè come vettore e recettore ad un tempo di immagini, informazioni e contatti verso l'esterno e dallo esterno si realizzano mediante simbolo", inizia l'Autore, riprendendo un altro scritto precedente dal titolo *L'istituzione penitenziaria come comunicazione: ipotesi, esperienze, prospettive*.

Essenziale risulta prestare attenzione per quegli uomini

ni detenuti che, sia pur in silenzio, comunicano tanto e bene tra loro, costringendo noi dello staff a fare sforzi per capirli e per comprendere che il loro mondo, di emozioni e sentimenti, si manifesta anche con gli occhi, e con tutto il resto del loro corpo.

Innanzitutto la comunicazione umana può essere divisa in tre settori: la sintassi, la semantica, la pragmatica. La *sintassi* riguarda i problemi relativi alla trasmissione del messaggio (codificazione, ridondanza, rumori). La *semantica* riguarda il significato. L'aspetto *programmatico* si riferisce invece all'influenza che la comunicazione ha sul comportamento. Questi tre aspetti sono interdipendenti, anche se gli studi si sono occupati poco della programmatica e più degli effetti che l'emittente ha sul ricevente e non viceversa, tralasciando due elementi importanti: tutto ciò che fa il ricevente influenza l'emittente, e soprattutto entrambi sono influenzati dal contesto in cui avviene la loro interazione.

Attività o inattività, parole o silenzio hanno tutti un valore comunicativo, potendo affermare che *non si può non comunicare*.

La comunicazione non verbale - CNV - ha le sue radici nei periodi arcaici dell'evoluzione animale ed è repertorio innato nell'uomo. Ci si interroga sul perché gli uomini usino la CNV nonostante la parola sembri il mezzo di comunicazione più elaborato e flessibile: forse la CNV, essendo più primitiva e diretta, è più carica di efficacia. Forse è bene poter usare un secondo canale in modo che sia il canale verbale che quello non verbale possano essere usati

nello stesso tempo, senza venir confusi. La stretta relazione tra comunicazione verbale e comunicazione non verbale la cogliamo dallo sviluppo del linguaggio nel primo anno di vita; il bambino, non sapendo ancora parlare, comunica attraverso varie modalità e canali, instaurando un rapporto comunicativo.

Durante la comunicazione una corretta interpretazione dei segnali non verbali si realizza quando sia l'emittente che l'interlocutore condividono la stessa cultura di appartenenza e utilizzano gli stessi sistemi simbolici, agevolando così la decodificazione delle informazioni.

Certo è che la conoscenza del contesto culturale, relazionale e sociale, in cui la comunicazione si verifica, non può essere trascurato se il messaggio si vuole ben interpretare.

Ragioni culturali, storiche, ambientali fanno sì che la cultura influenza la comunicazione, sviluppando un sistema di prescrizioni e convenzioni che la regolano e la controllano. La cultura giapponese, ad esempio, esercita un forte controllo sulla mimica facciale, tanto che l'ideale del volto, è un volto senza espressione, e il

sorriso può essere usato per nascondere rabbia o dolore.

In generale le culture possono avere modelli ideali sulle posture, sull'uso dello sguardo, sull'aspetto esteriore e per questo si associano particolari segnali a certi gruppi razziali, sessuali o sociali.

Secondo l'Autore per una precisa comprensione dei segnali non verbali non dobbiamo considerarli singolarmente, ma in gruppo, in quanto il segnale preso da solo non ha alcun valore espressivo.

Gli studi condotti hanno confermato che le espressioni del volto sono innate, mentre i gesti sono per lo più appresi, e la loro codifica e decodifica cambia a seconda della cultura. Ciò che rende più difficoltosa l'interpretazione del segnale è la valutazione della consapevolezza e volontarietà nel





(continua da pagina 11)

mostrarla. Su questa base possiamo suddividere il comportamento non verbale in tre categorie: *informativo*, che comprende i gesti il cui significato è condiviso e interpretato in modo analogo da alcune classi di ascoltatori; *comunicativo*, che comprende i gesti che un emittente invia consapevolmente ed in modo chiaro ad un ricevente e di cui si serve per trasmettere un preciso messaggio; *interattivo*, che comprende i gesti usati durante un'interazione e che influenzano e modificano il comportamento dei partecipanti all'interazione. Bisogna aggiungere infine che un ruolo importante è

svolto dai *segnali di informazione retroattiva* (feedback) inviati e recepiti da entrambi gli interlocutori che, regolando lo scambio comunicativo e accompagnando il discorso, forniscono informazioni sul comportamento di una persona.

È rilevante sottolineare come la comunicazione verbale e non verbale non necessariamente sono coerenti tra loro, perciò l'interlocutore deve interpretare e capire quale dei due comportamenti prevale.

Se gli *occhi* consentono la manifestazione più diretta dell'emozione, essendo più facilmente sfuggibili agli sforzi cognitivi di controllo che la mente realizza, la *pel-*

*le* oltre che veicolo di espressione di stati emotivi, trasmette informazioni sul sistema nervoso e sulla sua organizzazione psichica. Così i *gesti* rivelano stati d'animo che a voce non si riescono a trasmettere.

Cito, infine, i *movimenti di adattamento* che si distinguono in "autoadattivi", ossia tutti i movimenti di manipolazione del proprio corpo (per esempio toccarsi i capelli); "eteroadattivi", ossia centrati sull'altro (ad esempio togliere i pelucchi dalla spalla del nostro interlocutore) e quelli di "adattamenti diretti su oggetti" (per esempio fumare, giocare con la penna). Questi sono comportamenti che non sono emessi intenzionalmente, ma che abbiamo appreso durante la nostra infanzia, che seguono un modello di adattamento sociale e non hanno precise finalità comunicative. Rappresentano un modo per soddisfare e controllare bisogni ed emozioni, facilitando l'adattamento.

Altri strumenti comunicativi non possono che essere la *postura*, l'*abbigliamento*, lo *sguardo* e l'*orientamento del corpo nello spazio* (stare seduti, in piedi, di fronte, vicino, lontano a qualcuno). Davanti a ciò, bisogna tener conto delle variabili: individuali, età, durata della pena, anche se quello maggiormente incisivo resta la *cultura*. È un argomento che andrebbe approfondito e concludo consigliando la lettura di questo testo per una visione che va *oltre*.



Mariacristina Fanigliulo ■

## Gli ospedali psichiatrici giudiziari appartengono veramente al passato?

Con la legge 81/2014 si è, dopo numerosi temporeggiamenti, proceduto alla definitiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. La riforma ha riscosso un buon successo finora, se si parla in termini numerici, dato che gli internati si sono sensibilmente ridotti (siamo passati da 1200-1300 persone a 300-400 persone). Un successo però che è solo apparente dato che molte delle previsioni e degli scopi cui mirava la riforma rimangono disattesi se non, addirittura, contraddetti.

Questa riforma è infatti ancora distante dai traguardi che, in un campo delicato come quello in cui si trova ad operare, vuole e deve raggiungere. Ma che cos'è un Ospedale Psichiatrico Giudiziario? Per farla breve, un Opg è una struttura che ha sostituito, in attuazione della Legge Basaglia alla fine degli anni '70, i vecchi Manicomio Criminali. Negli Opg sono oggi internate persone in ragione di una valutazione di pericolosità sociale eseguita da parte di un perito o di un esperto, su decisione del giudice. Sono sottoposti al ricovero in un Opg gli internati ritenuti socialmente pericolosi (art 219 CP), sottoposti a misure di sicurezza (art 206 CP), dichiarati minorati psichici (DPR 230/00), soggetti a custodia preventiva e sottoposti a perizia psichiatrica (art 318 CPP),

dichiarati infermi di mente (art 148 CP) o affetti da accertata infermità psichica (DPR 230/00).

losi per sé e per gli altri, essere dati in carico alle Rems (Residenze per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza Sani-



Negli anni gli Opg si sono resi, loro malgrado, protagonisti di una cronaca che ne denunciava l'inadeguatezza, le condizioni disumane e l'abbandono, pressoché totale, degli internati. In proposito ricordiamo che lo stesso presidente Giorgio Napolitano nel 2011 definì gli Opg come un "estremo orrore, inconcepibile in qualsiasi paese appena civile".

La legge 81/2014 infatti ha voluto superare definitivamente questa realtà, mirando alla progressiva chiusura di queste strutture in cui il tempo sembrava essersi fermato al XIX secolo.

Stando a quanto previsto dalle nuove disposizioni, i pazienti degli ex Opg avrebbero dovuto essere, se dimissibili, rilasciati e affidati alle cure dei servizi territoriali delle Asl oppure, se non dimissibili perché perico-

losi, strutture, che a differenza dell'Opg, non hanno (o meglio, non dovrebbero avere) più né sbarre, né agenti di polizia penitenziaria di guardia.

Il problema, che fin da subito è stato riscontrato, è però che le Rems sono strutture di cura di dimensioni estremamente ridotte (non più di 20 ricoverati alla volta) completamente in carico alle regioni. Oltretutto la legge 81 prevedeva che venissero interrotte le immissioni in Opg; cosa che non sempre si è verificata.

Ma, soprattutto, resta pressoché ignorata la parte della legge che privilegia le misure non detentive e i progetti di cura alternativi: l'Italia ancora una volta, al di là delle buone intenzioni che spesso rimangono solo sulla carta, dimostra essere un paese in cui si predilige in modo morboso il ricorso alla



(continua da pagina 13)

pena detentiva, mostrando una scarsa fiducia nei percorsi alternativi.

Una volta presa la strada di abbandono del manicomio, nelle sue declinazioni più terribili, sembrerebbe infatti opportuno dirigersi verso programmi individuali volti alla cura della

Le Rems rischiano dunque seriamente di tornare ad essere dei manicomi senza speranza.

Sarebbe opportuno, come sostiene Claudio Mencacci presidente della Società Italiana di Psichiatria, potenziare l'assistenza psichiatrica, affrontare il problema delle perizie psichiatriche e il concetto di pericolo-

un percorso di cura, incentrato sulla persona, andando oltretutto a ridurre i pochi posti disponibili nelle Rems, che alla fine non basteranno

Basti pensare che oggi nelle Rems vivono 331 persone, di cui circa la metà è sottoposta a una misura di sicurezza provvisoria per cui è stata stabilita la



persona e su misure alternative alla detenzione, valorizzando il diritto alla salute nei luoghi di detenzione.

La riforma mira a far prevalere l'aspetto sanitario, a favorire la cura dei malati e il loro reinserimento nel tessuto sociale. Ma, per come è attualmente strutturata una Rems, si corre il rischio che, nel momento in cui il paziente autore di reato entra nel circuito ordinario di cura confondendosi con tutti gli altri, torni lo stigma e tutti i malati psichiatrici siano additati come pericolosi dalla gente e quindi emarginati ed esclusi.

sità sociale (talvolta dai confini talmente elastici da risultare un istituto informe da modellare a proprio piacimento) con l'aiuto di servizi di salute di mente.

Oltretutto, ad aggravare la situazione c'è il sempre più frequente ricorso alle Rems come un luogo di detenzione alternativo all'Opg "dove il paziente rimane per un periodo stabilito dalla Giustizia invece che dalla Sanità; in questo modo non si realizzerà alcun percorso di cura", come sostiene l'Associazione Psichiatri.

Così ci si allontana un passo ancora dalla valorizzazione di

pericolosità sociale. Un'etichetta, quella della pericolosità sociale, che, come afferma Stefano Cecconi portavoce del Comitato StopOpg in un'intervista ad [avvenire.it](http://avvenire.it), si attribuisce con troppa facilità, spesso mossi dalla paura, a detenuti con problemi mentali.

Sembra dunque che, nella realtà, le buone intenzioni della legge 81/2014 siano state tradite, almeno in questo primo periodo di attuazione. Le Rems sono certamente luoghi meno orribili di quelli che erano gli Opg, condannati nei molti e tristemente famosi servizi d'in-

chiesta cui tutti abbiamo assistito in questi anni, ma rischiano di diventare (e alcune sono già diventate) dei nuovi ospedali, usati come discarica per i 'casi difficili'.

Quindi, nonostante una riduzione del numero degli internati, pare abbastanza evidente che si è interpretata in maniera sbagliata la legge.

A poco più di un anno dalla chiusura degli Opg ci sono ancora 4 Opg aperti, con 90 internati illegalmente; tutto ciò mentre si attende l'apertura di nuove Rems e l'ampliamento di quelle già aperte.

Oltretutto anche le stesse Rems, dal punto di vista meramente strutturale, presentano preoccupanti profili di disomogeneità; vi sono infatti sul territorio nazionale delle strutture 'aperte', istituite all'interno di altre strutture per la salute mentale, in stretto collegamento con la rete dei servizi sociali e sanitari in rapporto con la magistratura ma anche strutture che assomigliano in tutto e per tutto ai vecchi Opg (se non, in qualche caso, a manicomi

criminali di fine '800).

E' evidente dunque il pericolo che si corre, cioè quello di sostituire, per l'ennesima volta, soltanto l'etichetta del contenitore mentre, al suo interno, gli stessi problemi vecchi di secoli rimangono immutati, insensibili al tempo e ai tentativi di modifica.

Ci sono infatti esperienze di Rems in cui sono all'ordine del giorno sbarre, filo spinato, guardie giurate armate, poca o nessuna possibilità di attività esterne alla struttura per gli internati, quando invece sarebbe opportuno adibire le Rems a luoghi accoglienti e decorosi, seppur con uguale mandato.

Sembrirebbe dunque opportuno ridurre in modo significativo il numero dei posti delle Rems, applicando misure alternative alla detenzione (come peraltro previsto espressamente dalla legge 81 del 2014) facendo sì che le Rems risultino indirizzate alla funzione terapeutica cui dovrebbero essere destinate, e non a quella custodistica per cui sono attualmente utilizzate, elevando le misure

alternative alla detenzione a norma e non ad eccezione.

Occorrerebbe inoltre vigilare che le Rems non vengano utilizzate come 'parcheggio' di persone in misura di sicurezza provvisoria dalla giustizia dato che questo ritarderebbe ancor di più il perseguimento del reale intento della legge 81/14.

Infatti l'invio dal carcere in Rems di detenuti con l'applicazione di una misura di sicurezza, oltre che essere completamente estranea agli scopi e ai metodi delineati dalla legge 81/14, sta facendo andare a rilento la chiusura degli Opg e sta ostacolando il corretto funzionamento delle Rems. Occorrerebbe un intervento legislativo d'urgenza per chiarire dove le misure di sicurezza provvisorie devono essere eseguite, perché così il sistema non regge e non è affatto raro che il Gip, applicando una misura provvisoria di sicurezza, indichi come destinazione le Rems.

*Lorenzo Meniconi* ■



# Articolo 17

**"L'altro diritto"** è un Centro di Documentazione nato presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze nel 1996; svolge attività di ricerca sui temi dell'emarginazione sociale, della devianza, delle istituzioni penali e del carcere. Il Centro, diretto dal Prof. Emilio Santoro (docente di Filosofia del diritto presso l'Università di Firenze) si avvale della collaborazione di numerosi esperti in ambito penitenziario e penale, tra cui anche alcuni docenti e ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo pisano. Dopo una fase iniziale in cui il Centro ha svolto le proprie attività intorno a Firenze, il gruppo di volontari si è allargato, grazie soprattutto alla collaborazione di giovani provenienti dall'ambito universitario, fino a diventare operativo anche nelle carceri di Pisa, Livorno, Lucca e Massa. A questo scopo è stata stipulata con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) una Convenzione per la consulenza sulle problematiche dei detenuti, in particolare di quelli stranieri. In base agli accordi presi con il PRAP, i volontari - studenti, laureati, praticanti avvocati o giovani avvocati - svolgono una duplice attività: da un lato, la consulenza agli operatori delle diverse carceri, specie sulla gestione dei migranti detenuti, dall'altro la consulenza diretta ai detenuti stessi per informarli dei loro diritti ed aiutarli ad accedervi, anche scrivendo per loro domande, istanze o reclami rivolti alla Magistratura, alla Direzione dell'Istituto Penitenziario o ad altre istituzioni, in tutte le circostanze in cui non è necessaria la mediazione di un avvocato. Gli operatori del Centro possono anche adoperarsi per far avere ai detenuti tutti i documenti che rientrano nel loro diritto, per consentire loro di accedere a tutte le prestazioni sociali da cui non sono per legge esclusi. I volontari rivolgono inoltre una particolare attenzione ai casi riguardanti i detenuti stranieri e tutte le procedure volte al rinnovo del permesso di soggiorno, al ricongiungimento familiare, all'acquisto della cittadinanza italiana. Infine a partire dal mese di maggio 2008 "L'altro diritto" che opera su Pisa, Livorno e Lucca, - oltre a promuovere una serie di conferenze - pubblica con cadenza quadrimestrale *Articolo 17*, con l'intenzione di far conoscere agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza l'attività svolta dai volontari in carcere e le problematiche connesse alla vita penitenziaria, oltre al costante monitoraggio dell'evoluzione della giurisprudenza e della legislazione in materia.



adpisa@libero.it

**ARTICOLO 17**  
periodico quadrimestrale  
di impegno civile,  
supplemento di In-Oltre

PUBBLICATO SOTTO IL PATROCINIO  
DELLA SOPRINTENDENZA  
ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA

*Direttore responsabile In-Oltre:* Edoardo Semola

*Responsabile Articolo 17:* Marta Campagna

*Coordinatore lavori:* Marta Campagna

*Redazione:* Marta Campagna,

Maria Giovanna Brancati,

Mariacristina Fanigliulo,

Cristian Lorenzini, Lorenzo Meniconi,

Roberta Russo, Maria Sbolci,

Valentina Ventura.

*Editing:* Cristian Lorenzini

*Editore:* L'Altro diritto, Centro di documentazione su carcere, marginalità e devianza

Reg. Trib. Firenze n° 5345/bis del  
18/05/2004

*Stampato:* Copisteria il Campano - Pisa

[www.altrodiritto.unifi.it/art17](http://www.altrodiritto.unifi.it/art17)

**Art. 17, L. 26 luglio 1975, n. 354**  
(Norme sull'ordinamento penitenziario e  
sull'esecuzione delle misure privative e  
limitative della libertà)

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'associazione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

L'Altro diritto su

report

Le buone notizie fanno scalpore!

Anche Milena Gabanelli e Giuliano Marrucci si sono interessati all'Altro Diritto. Per vedere la puntata vai su [www.report.it](http://www.report.it), e clicca, fra le goodnews, "lezioni di diritto" oppure all'indirizzo [www.altrodiritto.unifi](http://www.altrodiritto.unifi)



**LIBRERIA  
PELLEGRINI**

"la tua libreria giuridica accanto alla facoltà"

Via Curtatone e Montanara 5, tel. 050/2200024  
[www.libreriapellegrini.it](http://www.libreriapellegrini.it)